



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000157 del 06/06/2014

Sospensione temporanea dell'esercizio delle sezioni VL3 e VL4 della centrale termoelettrica della società Tirreno Power S.p.A. ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare l'articolo 29-*decies*, comma 9;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto prot. n. DEC-MIN-0000227 del 14 dicembre 2012, per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno Power s.p.a., ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV);

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 55/01/2012 del 5 marzo 2012, con cui la predetta società Tirreno Power è stata autorizzata, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2002, alla realizzazione, presso la centrale termoelettrica ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV), di una nuova sezione a carbone VL6, della potenza elettrica di 460 MW e della potenza termica di circa 970 MW elettrici;

VISTO in particolare che l'AIA del 14 dicembre 2012 prevedeva un ben preciso programma di lavori in base al quale, in estrema sintesi: a) nelle more della realizzazione della nuova sezione VL6 i due vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4, previo adeguamento impiantistico, avrebbero continuato a funzionare; b) una volta realizzata la sezione VL6, il gruppo VL3 avrebbe protratto il proprio funzionamento mentre il gruppo VL4 sarebbe stato integralmente rivisitato onde renderlo pienamente compatibile sotto il profilo ambientale; c) esaurita questa fase VL4 sarebbe entrato a regime, affiancando VL6, mentre il gruppo VL3 sarebbe stato definitivamente dismesso;



CONSIDERATO che presupposto essenziale del citato programma di lavori, programma di per sé chiaramente diretto a garantire fondamentali esigenze di protezione dell'ambiente e della salute della collettività, era dunque il tempestivo avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione VL6;

RILEVATO che il relativo termine di avvio lavori è stato fissato in dodici mesi decorrenti dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni e che detto termine, per effetto della pubblicazione del richiamato decreto AIA sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2013, è ormai venuto a scadenza a partire dal 6 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il mancato avvio dei lavori della sezione VL6 costituisce inottemperanza all'AIA nella misura in cui risultano di fatto compromessi gli obiettivi di limitazione dell'impatto inquinante della centrale;

CONSIDERATO che occorre dunque sospendere l'attività degli impianti VL3 e VL4, il cui esercizio era autorizzato solo nelle more della realizzazione della predetta nuova sezione VL6;

RILEVATO altresì che, nella prospettiva della società titolare dell'AIA, il termine di inizio lavori non sarebbe ancora scattato, stante la pendenza di numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR Lazio avverso i citati decreti AIA e AU, risultando applicabile in tal senso la disposizione di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede che *“Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, ... concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa”*;

CONSIDERATO a tale particolare riguardo che: a) l'AIA del 2012 prevede espressamente che *“tutte le prescrizioni previste ... operano indipendentemente dall'autorizzazione unica alla realizzazione del gruppo VL6 rilasciata dal MISE ed il mancato rispetto della tempistica prevista per la realizzazione del suddetto gruppo si configura come una mancata ottemperanza all'AIA”*. E tanto anche in ossequio alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez.



VI, 10 settembre 2008, n. 4333) secondo cui non sussiste un legame di presupposizione tra AIA ed autorizzazione unica; b) a ciò si aggiunga che, pur nella consapevolezza di un preciso indirizzo della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, sez. II, 28 gennaio 2010, n. 1128) secondo cui la disposizione di cui al citato art. 1-*quater* opera non solo a garanzia degli investimenti privati ma anche per evitare che eventuali realizzazioni di taluni impianti possano arrecare danni a terzi, nel caso di specie la realizzazione dell'impianto (ossia del gruppo VL6), cui corrisponderebbe il rispettivo rifacimento integrale e dismissione di vecchi gruppi a carbone, si pone al contrario quale condizione indefettibile per ridurre le emissioni pericolose dell'impianto nella sua attuale configurazione e dunque per scongiurare eventuali danni per l'ambiente e la salute; c) in siffatta direzione, pertanto, può affermarsi che la disposizione di cui al citato art. 1-*quater*, nella sostanza recante un possibile "congelamento" del termine di inizio lavori, operi nella misura in cui non si producano, in ogni caso, danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini. E ciò in diretta applicazione del fondamentale principio di precauzione di matrice comunitaria; d) sotto diversa angolazione, la prospettata sospensione dell'AIA limitatamente all'esercizio dei gruppi VL3 e VL4 non comporta in ogni caso la decadenza dalla realizzazione della nuova sezione VL6;

VISTA la nota prot.n. DVA-2014-0004432 del 20 febbraio 2014 della Direzione generale per le valutazioni ambientali (nel seguito "Direzione") di questo Ministero con la quale, con riferimento alla tempistica preventivata nel piano industriale e ripresa nel parere istruttorio conclusivo, sono state richieste al gestore informazioni circa l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate ed in particolare della nuova sezione alimentata a carbone;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0007122 del 14 marzo 2014, con la quale la suddetta Direzione, facendo seguito alla nota del 20 febbraio 2014 rimasta senza esito, ha rinnovato la richiesta al gestore di fornire informazioni circa l'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione della nuova sezione VL6, con l'avvertenza che il mancato rispetto della tempistica del relativo cronoprogramma si configura come una mancata ottemperanza all'AIA, indipendentemente dall'autorizzazione unica alla realizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per il medesimo gruppo;



CONSIDERATO che con la medesima nota il gestore è stato diffidato, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del D. Lgs n.152/06, a provvedere entro trenta giorni all'avvio dei lavori relativi alla sezione VL6, qualora non fossero già stati avviati, dandone tempestiva informazione alla Direzione, con la precisazione che in caso di mancato positivo riscontro entro il termine assegnato avrebbe potuto trovare applicazione quanto previsto alla lettera b) del predetto comma 9, ovvero la sospensione dell'AIA limitatamente alle parti di impianto (sezioni VL3 e VL4) il cui esercizio è autorizzato solo nelle more della realizzazione della nuova sezione a carbone e a condizione del rispetto del cronoprogramma degli interventi, che comprende la tempistica per la realizzazione della sezione VL6;

VISTO il decreto n.1731 dell'11 aprile 2014 del Presidente del T.A.R. del Lazio – Sezione Terza con il quale, nell'ambito del ricorso R.G. 4606/2014 proposto dalla Società Tirreno Power S.p.A., l'efficacia della predetta diffida ministeriale del 14 marzo 2014 è stata sospesa, per il periodo intercorrente fino alla pronuncia cautelare collegiale fissata per la camera di consiglio del 7 maggio 2014;

VISTA altresì l'ordinanza n.2066 del 9 maggio 2014 del T.A.R. del Lazio – Sezione Terza con cui la domanda cautelare proposta dalla Società Tirreno Power S.p.A. è stata respinta;

VISTA la nota prot.n.2304 del 6 maggio 2014, acquisita agli atti del Ministero con prot.n.DVA-2014-0013433 del 9 maggio 2014, con la quale il gestore, nel segnalare le criticità riguardanti la realizzazione della nuova unità VL6, ha presentato domanda di nuovo esame dell'AIA con la quale, per quanto attiene alle condizioni di esercizio dei gruppi VL3 e VL4, si propone l'immediato incremento delle relative prestazioni ambientali rispetto a quanto previsto nell'AIA, nonché il raggiungimento di prestazioni emissive ulteriormente migliorative e coerenti con le MTD a far data dalla metà dell'anno 2016;

VISTA la nota prot.n.DVA-2014-0013773 del 12 maggio 2014 con la quale è stato comunicato al gestore l'avvio del procedimento per il rinnovo anticipato dell'AIA;

CONSIDERATO che il mancato avvio dei lavori di realizzazione della sezione VL6 entro la scadenza costituisce comunque una violazione dell'AIA, con riferimento all'intera sequenza degli interventi stabiliti in



relazione agli assetti di esercizio 1, 2 e 3, proposti dal gestore stesso in sede di domanda, il che fa venire meno i presupposti stessi alla base del rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che occorre evitare la prosecuzione dell'esercizio delle suddette sezioni VL3 e VL4, in assenza dell'avvio dei lavori per la sezione VL6, atteso che gli obiettivi di limitazione dell'impatto inquinante della centrale, che l'AIA intende perseguire, presuppongono che il gestore dia puntuale attuazione a tutti gli interventi previsti in relazione a ciascun assetto di esercizio autorizzato;

RITENUTO pertanto necessario disporre la sospensione temporanea dell'esercizio delle sezioni VL3 e VL4, in applicazione dell'articolo 29-*decies*, comma 9, lettera b) del D. Lgs n.152/06;

DECRETA

(Articolo unico)

1. L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto prot.n. DEC-MIN-0000227 del 14 dicembre 2012, relativa alla centrale termoelettrica della Società Tirreno Power S.p.A. ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV), è sospesa, limitatamente all'esercizio delle sezioni VL3 e VL4, fino alla data di comunicazione da parte del gestore dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione VL6 ovvero, in alternativa, fino alla conclusione positiva del procedimento di nuovo esame dell'AIA avviato dal Ministero con nota prot.n.DVA-2014-0013773 del 12 maggio 2014;

2. La sospensione dell'esercizio delle sezioni VL3 e VL4 ha efficacia dalla data di notifica del presente provvedimento e per un periodo comunque non superiore a centocinquanta giorni, ovvero a centottanta giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Società Tirreno Power S.p.A., nonché ad Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai fini delle relative attività di controllo, ed è pubblicato con apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltreché sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai seguenti indirizzi: www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gian Luca Galanti -


